

## 121 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 121.

### Art. 121.

1. Le azioni di reclamo di stato di figlio, (1) spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'articolo 178 del codice del 1865, possono essere continue quando la domanda è stata proposta prima dell'1 luglio 1939.

(1) L'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, siano sostituite dalla parola: "figli".

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello